

CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 103

Seduta del 17.03.2023

OGGETTO: Approvazione del regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 12,15, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Geom. Salvatore Avola	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino		x
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 13.03.2023	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE	in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €._____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 13.03.2023	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né di condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno;

In riferimento all'argomento indicato in oggetto, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Premesso:

- la legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che *"Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"*;
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle

in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

VISTI

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”*;
- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

CONSIDERATO CHE:

- risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria ed alla Corte di cassazione alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

TENUTO CONTO che l'Ente non si è avvalso e non si avvarrà della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,

della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinate dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Vittoria;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata delle controversie;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 12 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

RITENUTO comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

VISTO il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. xx del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 “ *I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici*”;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 447/1997;

Vista la legge 197/2022;

Visto il regolamento comunale delle Entrate in vigore (delib. 69/2020);

PROPONE

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

1. Di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art.1, commi da 186 a 205 della Legge 197/2022" di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Vittoria;
3. Di trasmettere il presente atto al C.C per l'approvazione;
4. Di dichiarare, atteso l'urgenza, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. A. Basile

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/~~non approvare~~/~~rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Filippo Foresti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 21.03.2023

al 04.04.2023 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 21.03.2023

al 04.04.2023 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ...17.03.2023 Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

☐ Vittoria, li ...17.03.2023 ...

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno